



# CITTÀ DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
DI PUBBLICITÀ E DEI  
DIRITTI DI PUBBLICA AFFISSIONE**

Approvato con:

- deliberazione consiliare n. 52 del 29 giugno 2011.

## Sommario

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e scopo del regolamento.....	3
Art. 2 - Classificazione del Comune .....	3
Art. 3 - Categoria delle località e maggiorazione .....	3
Art. 4 - Gestione del servizio .....	3
Art. 5 - Piano generale degli impianti di affissione ed altri mezzi pubblicitari.....	4
Art. 6 - Autorizzazioni .....	4
Art. 7 - Divieti e limitazioni.....	4
Art. 8 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti .....	4
Art. 9 - Pubblicità abusiva .....	5
Art. 10 - Pubblicità effettuata su spazi comunali .....	5

### CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art. 11 - Presupposto dell'imposta .....	6
Art. 12 - Soggetto passivo .....	6
Art. 13 - Soggetto attivo - casi particolari.....	6
Art. 14 - Modalità di applicazione dell'imposta .....	7
Art. 15 - Determinazione e calcolo dell'imposta .....	8
Art. 16 - Dichiarazione .....	8
Art. 17 - Maggiorazioni di imposta .....	9
Art. 18 - Riduzioni dell'imposta .....	9
Art. 19 - Esenzioni dall'imposta .....	10

### CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20 - Servizio delle pubbliche affissioni .....	11
Art. 21 - Soggetto passivo .....	11
Art. 22 - Richiesta del servizio .....	11
Art. 23 - Modalità per l'espletamento del servizio di pubblica affissione.....	11
Art. 24 - Maggiorazioni tariffarie per urgenza e scelta posizioni .....	12
Art. 25 - Riduzioni ed esenzioni sul diritto.....	12

### CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26 - Tariffe .....	14
Art. 27 - Funzionario Responsabile .....	14
Art. 28 - Riscossione degli importi.....	14
Art. 29 - Rimborsi.....	15
Art. 30 - Sanzioni tributarie ed interessi .....	15
Art. 31 - Contenzioso ed autotutela .....	15

### CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Efficacia del regolamento e norme di rinvio .....	16
---	----

### ALLEGATO A - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CATEGORIE

# **CAPO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Ambito e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce i divieti, i limiti, le modalità di effettuazione della pubblicità sul territorio comunale di Lucera.

2. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:

- per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
- per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
- per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

### **Art. 2**

#### **Classificazione del Comune**

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto il Comune di Lucera, ai sensi dell'art. 2 del decreto, appartiene alla classe III.

### **Art. 3**

#### **Categoria delle località e maggiorazione**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Lucera è suddiviso in due categorie: categoria speciale e categoria normale.

2. Alla categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale dell'imposta e del diritto del 150%.

3. Appartengono alla categoria speciale le località del territorio di cui all'*ALLEGATO A* del presente regolamento, dandosi atto che le stesse hanno una superficie complessiva non superiore al 35% di quella del centro abitato comunale, come delimitato nell'apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, e che la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati nella categoria speciale non è superiore alla metà di quella complessiva di cui dispone l'Ente.

4. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale.

### **Art. 4**

#### **Gestione del servizio**

1. Il Comune di Lucera gestisce attualmente in modo diretto il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il servizio delle pubbliche affissioni, con conseguente riscossione del relativo diritto.

## **Art. 5**

### **Piano generale degli impianti di affissione ed altri mezzi pubblicitari**

1. Il piano generale degli impianti di affissione ed altri mezzi pubblicitari è lo strumento che disciplina la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

2. Oggetto del piano degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

3. Nel piano generale degli impianti pubblicitari adottato dal Comune di Lucera sono disciplinati la tipologia, la quantità degli impianti pubblicitari e di pubblica affissione e le modalità per ottenere il provvedimento di installazione. Il piano stabilisce, inoltre, la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette.

## **Art. 6**

### **Autorizzazioni**

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale disciplinata nel piano generale degli impianti di affissione ed altri mezzi pubblicitari, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

## **Art. 7**

### **Divieti e limitazioni**

1. La pubblicità sonora in forma fissa o ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata solo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 ed è sempre vietata a distanza minore di 200 metri da ospedali e dalle scuole di ogni ordine e grado durante l'orario di lezione. In tutti i casi non deve superare i limiti di esposizione al rumore di cui all'art. 59 del DPR 495/92.

2. Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si rinvia a quanto previsto dall'art. 12 ter del regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico

## **Art. 8**

### **Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti**

1. La pubblicità comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti, è assoggettata ad imposta.

2. La riscossione dell'imposta da parte dell'ufficio comunale non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

5. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

### **Art. 9** **Pubblicità abusiva**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità effettuate senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero effettuate con mezzi risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dall'Ente. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

2. Sono inoltre considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

3. I mezzi pubblicitari installati abusivamente ai sensi dei precedenti commi sono eliminati o rimossi a cura dei responsabili che dovranno provvedervi nei termini e nei modi di cui all'art. 35 del presente regolamento.

4. Nel caso di effettuazione di pubblicità abusiva, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni tributarie di cui all'art. 30 del presente regolamento e quelle amministrative di cui al regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico; ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

### **Art. 10** **Pubblicità effettuata su spazi comunali**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione o l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dall'apposito regolamento comunale.

## **CAPO II**

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

#### **Art. 11**

##### **Presupposto dell'imposta**

1. E' soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti:

- i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi;
- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale è esercitata l'attività;
- le attività suscettibili di valutazione economica anche se esercitate occasionalmente da soggetti che per natura o statuto non abbiano scopo di lucro.

#### **Art. 12**

##### **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### **Art. 13**

##### **Soggetto attivo - casi particolari**

1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata.

2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:

- per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
- per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede;
- per veicoli di proprietà di una impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

3. Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita.

## **Art. 14**

### **Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta è dovuta per metri quadrati di superficie e per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le seguenti fattispecie di cui al decreto:
  - a) art. 12 comma 1 - pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai commi successivi;
  - b) art. 12 comma 3 - pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi;
  - c) art. 13 - pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo;
  - d) art. 14 comma 1 - pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, indipendentemente dal numero dei messaggi;
  - e) art. 14 comma 3 - stessa pubblicità di cui al punto precedente, effettuata per conto proprio dall'impresa.
2. Per le altre fattispecie di cui al decreto, l'imposta è dovuta come segue:
  - a) art. 14 comma 4 - pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti: l'imposta è applicata per giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;
  - b) art. 15 comma 1 - pubblicità con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze: l'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione con la tariffa per la pubblicità ordinaria, senza l'applicazione delle maggiorazioni per grande formato;
  - c) art. 15 comma 2 - per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini: l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
  - d) art. 15 comma 3 - pubblicità con palloni frenati e simili: l'imposta è dovuta con le modalità di cui al punto precedente e con tariffe pari alla metà di quelle previste per la pubblicità di cui al medesimo punto;
  - e) art. 15 comma 4 - pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito;
  - f) art. 15 comma 5 - pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione; per punto di pubblicità si intendono anche macchine in movimento.
3. Per pubblicità che abbiano durata pari o inferiore a tre mesi, l'imposta dovuta per ogni mese o frazione è applicata con tariffa pari ad un decimo di quella prevista per le seguenti fattispecie:
  - pubblicità di cui al comma 1 punto a) del presente articolo (art. 12 comma 2 del decreto);
  - pubblicità di cui al comma 1 punto c) del presente articolo (art. 14 comma 2 del decreto).
4. Scontano una tariffa pari alla metà di quella prevista per le singole fattispecie i seguenti tipi di pubblicità:
  - pubblicità di cui all'art 14 comma 1 del decreto se effettuata **PER CONTO PROPRIO DALL'IMPRESA**;

- pubblicità di cui all'art. 14 comma 4 del decreto, di durata superiore a 30 giorni, a decorrere dal trentunesimo giorno.

## **Art. 15**

### **Determinazione e calcolo dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta:

- per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;
- per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

4. Per i mezzi pubblicitari, compresi gli impianti destinati alle affissioni dirette

- bifacciali - l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità;
- polifacciali - l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

## **Art. 16**

### **Dichiarazione**

1. Prima di iniziare la pubblicità, l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione, anche cumulativa, riportante, oltre ai propri dati identificativi, la descrizione, l'ubicazione, caratteristiche e dimensioni dei mezzi pubblicitari, durata della pubblicità, e tutte le altre notizie utili ai fini dell'esatta applicazione dell'imposta. Nel caso non venga specificata la data di inizio dell'esposizione, si considera come tale la data di presentazione della dichiarazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata - su apposita modulistica messa a disposizione degli utenti - direttamente all'Ufficio Tributi dell'Ente, che ne rilascia ricevuta. In alternativa può essere spedita tramite posta o fax con allegata copia di un documento di riconoscimento.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Il Comune procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di

cessazione entro il medesimo termine. La dichiarazione di cessazione presentata oltre il termine del 31 gennaio dà diritto all'abbuono dell'imposta per l'anno di presentazione della stessa esclusivamente se il contribuente dimostra, con idonea documentazione, la mancata esposizione del mezzo pubblicitario anteriormente al 1 gennaio; può inoltre essere riconosciuto l'abbuono per le annualità nella quali è dimostrato il pagamento dell'imposta da parte di altro soggetto subentrato al contribuente nel luogo di esercizio dell'attività.

5. La dichiarazione a carattere temporaneo scade automaticamente alla data indicata e, pertanto, in caso di rinnovo occorre produrre una nuova dichiarazione.

6. Qualora si tratti di forme pubblicitarie soggette a preventiva autorizzazione il contribuente deve avere prima acquisito detta autorizzazione.

## **Art. 17** **Maggiorazioni di imposta**

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

### *Maggiorazioni relative al tipo di pubblicità*

2. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità ordinaria e quella con veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata.

3. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio.

### *Maggiorazioni relative alle dimensioni*

4. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per pubblicità effettuata mediante:

- insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, etc.
- affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture
- pubblicità effettuata con veicoli di cui all'art. 13 comma 1 del decreto, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli.

5. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% per superfici superiori a mq. 8,5 per pubblicità effettuata mediante:

- insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, etc.
- affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture
- pubblicità effettuata con veicoli di cui all'art. 13 comma 1 del decreto, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli.

## **Art. 18** **Riduzioni dell'imposta**

1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili.

2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

**Art. 19**  
**Esenzioni dall'imposta**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) la pubblicità, in qualunque modo realizzata, da associazioni sportive dilettantistiche anche costituite in società di capitale senza fini di lucro, rivolta all'interno degli impianti sportivi con capienza inferiore a 3000 posti, dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche.

## **CAPO III**

### **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 20**

##### **Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire, dietro pagamento di un diritto, l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Le pubbliche affissioni nel Comune di Lucera costituiscono servizio obbligatorio ai sensi dell'art. 18 del decreto.

#### **Art. 21**

##### **Soggetto passivo**

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

#### **Art. 22**

##### **Richiesta del servizio**

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare in tempo utile all'ufficio tributi apposita richiesta di affissione, compilata su modulistica predisposta dall'Ente, con l'indicazione dei dati del committente, del numero e formato dei manifesti, del titolo del manifesto, della data di inizio. Gli interessati devono comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto prima o contestualmente alla consegna dei manifesti da affiggere.

2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o pervenga per corrispondenza o via fax, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e dell'avvenuto pagamento del diritto di affissione.

#### **Art. 23**

##### **Modalità per l'espletamento del servizio di pubblica affissione**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, accompagnata dal versamento del relativo diritto. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio tributi, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente, almeno due giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

2. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute.

3. La richiesta di affissione, di norma, dovrà essere soddisfatta utilizzando le postazioni presenti su tutto il territorio comunale. Su ogni manifesto viene impresso il timbro dell'ufficio affissioni con la data di scadenza prestabilita. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al

completo. Nello stesso giorno, su preventiva richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. I manifesti formato cm. 600x300, 100x140 e 140x200 vengono affissi preferibilmente con decorrenza dal giorno 1 fino al giorno 15 e dal giorno 16 fino a fine mese, per ogni mese. Se il giorno 1 o il giorno 16 sono festivi la data di inizio affissione viene spostata al primo giorno non festivo, ferma restando la data di fine esposizione precedentemente indicata.

5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni oppure chiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.

8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

9. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

10. Il servizio festivo o in orario notturno viene garantito esclusivamente per i manifesti di natura istituzionale con carattere di effettiva urgenza.

Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio affissioni entro le ore 11.

11. Per motivate e comprovate esigenze di servizio dovute a pubbliche esigenze non programmabili o prevedibili, possono essere limitati sia i quantitativi di manifesti che i periodi di durata delle affissioni.

12. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale o senza l'attestazione del pagamento del diritto, così come le eccedenze di qualsiasi natura, se non ritirati dal committente entro 20 giorni dalla consegna, vengono distrutti senza ulteriore avviso.

13. Presso l'ufficio pubbliche affissioni devono essere disponibili, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

#### **Art. 24**

#### **Maggiorazioni tariffarie per urgenza e scelta posizioni**

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere (se non commerciali) o entro i due giorni successivi (se di contenuto commerciale), è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 26,00 per ciascuna commissione.

2. Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100% del diritto di affissione.

#### **Art. 25**

#### **Riduzioni ed esenzioni sul diritto**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione di cui al comma 2;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

2. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune di Lucera;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) i necrologi affissi direttamente dalle imprese funebri negli impianti pubblici a loro riservati ai sensi dell'art. 20/2 del D. Lgs. 507/'93, come previsto dall'art. 9 del regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico;

3. Ai fini del riconoscimento della riduzione o dell'esenzione dal diritto, il committente dovrà precisare nella richiesta di affissione la disposizione di legge che prevede l'agevolazione o allegare la eventuale documentazione a supporto.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Art. 26 Tariffe**

1. L'imposta sulla pubblicità ed i diritti di pubblica affissione sono applicati in base a tariffe deliberate annualmente dal Comune di Lucera in applicazione del decreto.

2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e quelle relative ai diritti di pubblica affissione vengono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato in precedenza, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

### **Art. 27 Funzionario Responsabile**

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Entro 60 giorni dalla nomina, l'Ente deve comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

### **Art. 28 Riscossione degli importi**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, annuale o temporanea, e dei diritti di affissione, è effettuato mediante versamento su conto corrente postale n. 41165549 intestato a "*Comune di Lucera Servizio Affissioni e Pubblicità*". Gli importi devono essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. L'imposta sulla pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno va corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione della pubblicità, contestualmente alla presentazione della dichiarazione d'imposta di cui all'art. 16.

3. L'imposta sulla pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore ad € 1.500,00 il pagamento può essere effettuato in 4 rate trimestrali (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre). A tal fine il contribuente è tenuto a comunicare al Comune la volontà di corrispondere l'imposta a rate.

4. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

6. Il Comune consente il pagamento diretto del diritto di affissione e dell'imposta di pubblicità temporanea.

7. Per quanto concerne il pagamento di eventuali canoni di concessione o locazione, si farà riferimento alle disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti comunali.

8. In caso di inadempimento, la riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del DPR 602/'73 oppure con le modalità stabilite dal RD 639/'10 ed il relativo titolo

esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

### **Art. 29** **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere la restituzione dell'imposta sulla pubblicità versata e non dovuta all'Ente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della istanza di rimborso all'ufficio tributi.

2. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti di pubblica affissione nei casi di ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 23, ed al rimborso della metà dei diritti dovuti nell'ipotesi di annullamento della richiesta di affissione di cui al comma 8 dell'art. 23.

3. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

### **Art. 30** **Sanzioni tributarie ed interessi**

1. Per le violazioni previste dall'art. 23 del decreto, l'Ufficio Tributi dell'Ente applica le sanzioni ivi indicate in armonia con i Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Non si applicano sanzioni sui meri errori formali commessi dal contribuente, sugli errori cioè che non abbiano comportato un minor tributo versato.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Gli interessi sulle somme a debito ed a credito del contribuente sono calcolati, in misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data dell'eseguito versamento (somme a credito del contribuente) o dalla data in cui doveva essere eseguito il pagamento (somme a debito del contribuente).

### **Art. 31** **Contenzioso ed autotutela**

1. Avverso gli atti emessi dall'Ente in materia di imposta sulla pubblicità è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale nei modi e tempi previsti dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 al quale si rinvia.

2. L'esercizio del potere di autotutela è disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate al quale si rinvia.

## **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 32**

#### **Efficacia del regolamento e norme di rinvio**

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2011. A partire dalla stessa data è abrogato il titolo II del precedente regolamento di applicazione dell'imposta di pubblicità e del servizio di pubblica affissione di cui alla deliberazione commissariale n. 214 del 30/05/1994.

2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

# **COMUNE DI LUCERA (FG)**

## **ALLEGATO A**

### **SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CATEGORIE**

#### **CATEGORIA SPECIALE**

Sono comprese in categoria speciale le zone del territorio così identificate:

Zona 1 (centro storico) di cui all'art. 2 comma 1 del Piano Generale degli impianti pubblicitari, compreso le vie che la delimitano: via Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, via Porta Croce, via Bari, via Napoli, piazza Matteotti, viale Aldo Moro, piazza Martiri di via Fani, via Napoleone Battaglia, piazza Di Vagno;

Zona Porta Croce, compreso le vie che la delimitano: via Bari, via Napoli, piazza Matteotti, viale Castello, via Suburgale Castello, via Appennini;

Zona Villa Comunale: viale Libertà e piazza Matteotti

#### **CATEGORIA NORMALE**

Comprende tutto il restante territorio comunale